



Trieste Libera
Svobodni Trst
Free Trieste
Freies Triest

Al Presidente della Commissione per le petizioni

European Parliament - B-1047 BRUSSELS

PETIZIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

– art. 227 TFUE –

Con richiesta di esame ed intervento urgenti

**PER DENUNCIA DI GRAVI VIOLAZIONI
del diritto internazionale e del diritto dell'Unione Europea**

nei rapporti giuridici, politici ed economici dell'Unione Europea
e dalla Repubblica Italiana verso l'attuale Free Territory of Trieste
e verso gli altri Stati dell'UE e della Comunità internazionale

La petizione è presentata in lingua italiana ed inglese,
ambidue versioni autentiche, da:

Roberto Giurastante, cittadino di diritto del Free Territory of Trieste e cittadino dell'UE ex art. 355 n. 3 TFUE, personalmente e quale Presidente del Movimento Trieste Libera – Gibanje svobodni Trst – Bewegung Freies Triest – Free Trieste Movement, con sede legale in Trieste, piazza della Borsa 7;

Paolo G. Parovel, cittadino di diritto del Free Territory of Trieste e cittadino dell'UE ex art. 355 n. 3 TFUE, personalmente e quale Responsabile Esteri del Movimento Trieste Libera – Gibanje svobodni Trst – Bewegung Freies Triest – Free Trieste Movement, con sede legale in Trieste, piazza della Borsa 7;

Il Movimento Trieste Libera – Gibanje svobodni Trst – Bewegung Freies Triest – Free Trieste Movement è un'organizzazione politica, con carattere di soggetto internazionale, che rappresenta i diritti e gli interessi legittimi dei cittadini *de jure* e dei residenti dell'attuale Free Territory of Trieste e tutela gli interessi di tutti gli Stati della Comunità internazionale e dell'Unione Europea al pieno, corretto ed indisturbato funzionamento ed utilizzo del Porto Franco internazionale di Trieste.

Il Movimento Trieste Libera agisce in forza del mandato dei propri iscritti e di oltre 20.000 firme già raccolte a questo scopo, delle quali 15.000 in particolare per chiedere al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che è il garante internazionale diretto del Free Territory of Trieste, il ripristino della sua corretta amministrazione fiduciaria speciale stabilita dalla

Risoluzione n. 16/1947 del Consiglio di Sicurezza e dal Trattato di Pace fra le Potenze Alleate e Associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.

La petizione è aperta alla firma di ulteriore adesione e sostegno, su carta o con mezzi informatici, da parte di altri cittadini ed organizzazioni del Free Territory of Trieste e dell'Unione Europea.

I. OGGETTO DELLA PETIZIONE

I - 1.

Il Free Territory of Trieste è uno Stato sovrano membro di diritto delle Nazioni Unite è riconosciuto e costituito dal 15 settembre 1947 nel previsto Regime Provvisorio di governo e posto sotto la tutela diretta del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in esecuzione della Risoluzione n. 16/1947 UNSC e del Trattato di Pace fra le Potenze Alleate e Associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.

Il Free Territory of Trieste è perciò uno degli otto piccoli Stati sovrani d'Europa, assieme a Monaco, Liechtenstein, Lussemburgo, San Marino, Città del Vaticano, Andorra e Malta. Ha una tradizione di indipendenza consolidata dal 13° secolo, confermata attraverso mezzo millennio di legame volontario con l'Austria (1382-1918), interrotta da 27 anni di occupazione ed annessione italiana (1918-45) e ripristinata dal Trattato di Pace del 1947.

L'Unione Europea riconosce dal 1957 lo status giuridico e di Governo provvisorio del Free Territory of Trieste determinato dal Trattato di Pace di Parigi del 1947 e dal Memorandum d'intesa di Londra del 1954 (v. sotto al punto II - 1).

I - 2.

Il Free Territory of Trieste non è uno Stato membro né associato dell'Unione Europea, alla quale è aggregato provvisoriamente dal 1957 secondo la previsione dell'art. 355 n. 3 TFUE (v. sotto al punto II - 6), ma tale aggregazione non è stata mai perfezionata con gli accordi necessari, determinando una discriminazione rispetto agli Stati membri ed associati.

Questa discriminazione viola il diritto dell'UE ed ha consentito ad uno Stato membro dell'UE di compiere a proprio ingiusto vantaggio gravi violazioni del diritto internazionale e del diritto dell'Unione Europea, a danno del Free Territory of Trieste, della sua popolazione e degli altri Stati membri e degli altri Stati della Comunità internazionale.

Le violazioni commesse da quello Stato membro hanno generato perciò un contenzioso giuridico ed economico complesso all'interno dell'Unione Europea e nelle sue relazioni con la Comunità internazionale.

La presente petizione denuncia tale contenzioso e chiede che esso venga affrontato e risolto con gli strumenti del diritto internazionale e del diritto dell'Unione Europea, poiché tutti i soggetti ingiustamente danneggiati ne hanno la potestà, il dovere e l'interesse.

II. MOTIVI DELLA PETIZIONE

II - 1.

Le norme del Trattato di Pace di Parigi che istituiscono il Free Territory of Trieste, il suo ordinamento e le sue relazioni con le Nazioni Unite e con gli altri Stati sono gli articoli 4, 21, 22, 48 n. 5, 78 n.7, 79 n. 6 g. 85 e gli Allegati I D (Confini), VI (Statuto Permanente), VII (Regime Provvisorio), VIII (Strumento per il Porto Franco internazionale). IX (Disposizioni tecniche), X (Provvedimenti economici e finanziari).

Il Regime Provvisorio di governo del Free Territory of Trieste è una forma di amministrazione fiduciaria speciale delle Nazioni Unite intermedia fra l'*International Trusteeship System* e la più recente *UN Transitional Administration*.

Lo status giuridico ed amministrativo del Free Territory of Trieste è stato riconosciuto e confermato anche con gli accordi internazionali ed europei dei quali è divenuto Stato contraente, assieme agli Stati europei ora membri dell'UE, alla Turchia ed agli USA, fra il 1947 ed il 1958: GATT, ICPO, ERP, OEEC, EPU, ECMT, etc., e con accordi bilaterali del Free Territory of Trieste con l'Italia (1948), con gli USA (1949, 1951) e con l'ONU (1952).

Dal 1992 i riconoscimenti internazionali delle Repubbliche indipendenti di Slovenia e di Croazia hanno prodotto gli effetti dell'art. 30, n. 3 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati rendendo inapplicabili soltanto le norme del Trattato di Pace relative all'inclusione dell'ex "Zona B" nel Free Territory of Trieste.

Per tali effetti l'attuale Free Territory of Trieste è formato dalla capitale, Trieste, con il Porto Franco internazionale e cinque comuni minori (v. *allegato I*) e non ha contenziosi territoriali con gli Stati confinanti (Italia, Slovenia) e vicini (Croazia).

L'attuale Free Territory of Trieste è affidato dal 1954 all'amministrazione civile provvisoria del Governo italiano (non dello Stato italiano) in forza di un Memorandum d'intesa aggiunto al Trattato di Pace per aggiornare l'esecuzione delle norme del Trattato relative al Regime Provvisorio di governo. Trattato di pace e Memorandum sono ambedue in vigore (cfr. anche: US Department of State, *Treaties in Force*, 2013).

II - 2.

Il porto di Trieste ha speciale valore strategico internazionale ed europeo perché è il più settentrionale dell'Adriatico e del Mediterraneo (v. *allegato I*) ed ha l'unico regime di Porto Franco internazionale del mondo.

Il consolidamento politico ed economico internazionale ed europeo del Free Territory of Trieste entro i confini attuali ha assunto rilevanza strategica anche per la stabilizzazione della regione ex-jugoslava, poiché porrà fine alle note rivendicazioni politiche italiane sul Free Territory e verso la Slovenia e la Croazia (v. sotto al punto III - 4).

II - 3.

Il Free Territory of Trieste, oltre ad essere dotato di Porto Franco internazionale, non ha debito pubblico, ha diritto di moneta, di borsa, di registro navale ed aeronautico e di tenere registri per le navi ed imbarcazioni di cinque Stati europei privi di accesso al mare: Svizzera, Austria, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia.

Il regime di Porto Franco internazionale del Free Territory of Trieste riconosce alle imprese marittime, commerciali, artigiane, industriali e finanziarie di tutti gli Stati del mondo il diritto di libero traffico, deposito, commercio e lavorazione delle loro merci, senza tasse e senza discriminazioni.

Il Trattato di pace stabilisce inoltre che la gestione del Porto Franco internazionale sia vigilata da una Commissione internazionale alla quale hanno diritto di partecipare sia Stati europei (Francia, Regno Unito, Svizzera, Austria, Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Croazia ed altri Stati successori della Jugoslavia, Italia), sia Stati extraeuropei (Stati Uniti d'America, Russia ed altri Stati successori dell'URSS).

Dopo la fine della guerra fredda e della crisi dissolutiva della Jugoslavia, il Porto Franco internazionale del Free Territory of Trieste ha assunto nuovi ruoli strategici per il libero sviluppo dell'economia europea ed internazionale, in particolare per gli incrementi di traffico sugli assi Baltico-Adriatico e transiberiano e per il raddoppio del Canale di Suez, attraverso i terminali sinergici naturali dei tre porti principali dell'Adriatico orientale: Trieste (Free Territory), Koper (Slovenia) e Rijeka (Croazia).

II - 4.

Lo status giuridico ed amministrativo dell'attuale Free Territory of Trieste e del suo Porto Franco internazionale è determinato da strumenti normativi multilaterali che non sono stati modificati da altri strumenti di diritto internazionale di pari rango e non possono venire modificati con interpretazioni, leggi nazionali od accordi bilaterali.

La Repubblica italiana ha riconosciuto senza riserve tale status giuridico ed amministrativo del Free Territory of Trieste e del suo Porto Franco internazionale con la firma, la ratifica e l'esecuzione sia del Trattato di Pace, sia degli altri accordi multilaterali e bilaterali dei quali l'Italia ed il Free Territory of Trieste sono Stati contraenti.

Il Governo italiano amministratore ha perciò e tuttora giurisdizione su due Stati differenti ed a diverso titolo: sulla Repubblica italiana, per incarico Parlamento italiano, e sull'attuale Free Territory of Trieste per incarico del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Per questo motivo il Governo italiano ed il suo Ministero degli Esteri hanno anche la rappresentanza estera e verso l'Unione Europea di due diversi Stati sovrani: la rappresentanza estera permanente dello Stato italiano e la rappresentanza estera provvisoria dell'attuale Free Territory of Trieste.

II – 5.

L'Unione Europea, fondata nel 1957 con i Trattati CEE, ha riconosciuto nei propri atti tale status giuridico ed amministrativo dell'attuale Free Territory of Trieste e del suo Porto Franco internazionale come determinati dal Trattato di Pace del 1947 e del Memorandum del 1954, che essa non ha il potere di disconoscere o di modificare né in forma diretta, né in forma indiretta.

Il riconoscimento da parte dell'Unione Europea è determinato:

a) dall'art. 351 TFUE (già 307 TCE e 234 TCEE) : *«Le disposizioni dei trattati non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data della loro adesione, tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dall'altra.»*

La norma implica che tutte le applicazioni del diritto dell'UE in contrasto con gli obblighi del Trattato di Pace del 1947 e del Memorandum di Londra del 1954 costituiscano anche violazione del diritto dell'UE;

b) dal punto 1 della Dichiarazione del Consiglio europeo e della Commissione europea che è allegata al verbale di adozione della Direttiva 69/75/CEE con cui è stato armonizzato il regime delle zone franche comunitarie, che *«su comunicazione della delegazione italiana e in relazione con l'art. 234 del Trattato»* (che impone il rispetto dei diritti e degli obblighi internazionali pregressi) riconosce che *«Il Porto Franco di Trieste è stato istituito dall'Allegato VIII del Trattato di pace fra l'Italia e le potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, e ha formato oggetto del memorandum di Londra del 5 ottobre 1954»*.

La dichiarazione vale da riconoscimento che il regime del Porto Franco internazionale non può venire modificato dalle norme comunitarie e deve essere applicato in conformità al Trattato di Pace, che lo istituisce quale ente di Stato del Free Territory of Trieste (Allegato VIII, art. 2), anche dal Governo italiano che ne è amministratore provvisorio in forza del Memorandum di Londra del 1954.

c) dal fatto che, di conseguenza, l'Unione Europea non riconosce il Free Territory of Trieste ed il suo Porto Franco internazionale come parti del territorio doganale o extradoganale dello Stato italiano e dell'UE (Regolamenti CEE nn. 1496/68, 2151/84, 450/2008; Relazione speciale n. 2/93 della Corte dei Conti europea).

II – 6.

L'attuale Free Territory of Trieste è uno Stato non-membro dell'UE affidato all'amministrazione provvisoria ed alla rappresentanza estera del Governo di uno Stato membro, l'Italia.

Per tali motivi le disposizioni dei Trattati istitutivi dell'UE possono venire applicate all'attuale Free Territory of Trieste soltanto attivando la norma speciale dell'art. 355 n. 3 TFUE (già 227 n. 4 TCEE, già 229 TCE) relativa *«ai Territori europei di cui uno Stato*

membro ha assunto la rappresentanza nei rapporti con l'estero» («to the European territories for whose external relations a Member State is responsible // aux territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures»), senza cioè averne titolo di sovranità, ma per particolari situazioni di diritto internazionale.

Il Governo italiano amministratore ha azionato questa norma inserendo nell'ordinamento del Free Territory of Trieste la legge di ratifica ed esecuzione italiana del Trattato CEE del 1957, con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Commissariato Generale del Governo per il Territorio di Trieste n. 3/1958, ma non ha mai stipulato gli accordi necessari per renderla esecutiva.

II - 7.

La norma speciale di cui al punto precedente ha lo scopo di consentire l'aggregazione provvisoria di un Territorio indipendente (che in questo caso ha il rango di Stato ed è riconosciuto ed amministrato come tale) al regime di diritti e doveri di una Comunità di Stati con la quale esso non ha gli accordi ordinari di adesione o di associazione che regolamentano i rapporti fra gli altri Stati e l'UE.

L'applicazione della norma speciale richiede perciò accordi esecutivi speciali, contrattati e formalizzati secondo le norme del diritto internazionale consuetudinario o secondo un regolamento specifico dell'UE, che diano alle parti (delle quali il Territorio da aggregare provvisoriamente è la più debole) le necessarie garanzie di libero consenso, di parità, di convenienza, di certezza del diritto e di prevenzione di possibili discriminazioni ed abusi.

Altrimenti vi è discriminazione già nel fatto in sé che un Territorio europeo, che è anche Stato sovrano, venga aggregato provvisoriamente alla Comunità degli Stati europei senza le garanzie di contrattazione di accordi formali pari a quelle che vengono offerte a tutti gli altri Stati e territori partecipanti a titolo di adesione, associazione od altro.

Tale discriminazione non è consentita né dal diritto internazionale né dalle norme istitutive dell'UE, che è un'unione fra Stati fondata su accordi formali condivisi in condizioni di uguaglianza (TUE, artt. 1, 4 n.2, 8).

La norma speciale che il Governo amministratore italiano e l'UE hanno applicato al Free Territory of Trieste per sottoporlo ai Trattati comunitari europei può avere perciò efficacia giuridica soltanto a seguito ed in esecuzione di accordi formali dettagliati che stabiliscano secondo diritto internazionale ed europeo uno specifico regime di aggregazione provvisoria che sia equo e definito con il consenso espresso sia della popolazione del Territorio da aggregare e della sua rappresentanza estera provvisoria, sia degli Stati membri della Comunità.

Nel caso del Free Territory of Trieste tali accordi formali non esistono, perché il Governo italiano amministratore provvisorio ha omesso di chiederli e di stipularli.

II - 8.

Tale omissione è dolosa perché il Governo italiano, invece di stipulare gli accordi necessari per rendere esecutiva l'aggregazione provvisoria del Free Territory of Trieste all'UE, ha simulato che l'attuale Free Territory, con il suo Porto Franco internazionale, sia invece una provincia dello Stato italiano inclusa obbligatoriamente nell'UE quale parte del territorio di uno Stato membro.

Questa simulazione da parte del Governo italiano è un inganno politico-diplomatico senza precedenti, che viola contemporaneamente ed a più livelli il diritto internazionale il diritto dell'Unione Europea ed i Trattati specifici, ad ingiusto vantaggio di uno Stato membro ed a danno sia dello Stato, della popolazione e delle imprese del Free Territory of Trieste, sia degli altri Stati membri ed associati, sia della Comunità internazionale.

II - 9.

L'inganno così attuato dal Governo italiano ha avuto sinora l'avallo attivo o passivo dell'Unione Europea, ma non può modificare i Trattati istitutivi del Free Territory of Trieste e del suo attuale regime di Governo provvisorio, che sono stati inoltre riconosciuti dalla stessa Repubblica Italiana, dall'UE e dagli altri suoi Stati membri.

Ad oggi perciò tutte le forme di applicazione di norme dell'Unione Europea al Free Territory of Trieste ed al suo Porto Franco internazionale nel presupposto che essi siano parte del territorio di sovranità dello Stato italiano costituiscono violazione del diritto internazionale e del diritto dell'UE, e sono *ipso facto* illegittime e giuridicamente nulle.

La nullità riguarda anche tutti i provvedimenti adottati in tale presupposto verso altri soggetti, come le persone e le imprese, nel Free Territory of Trieste e nel suo Porto Franco internazionale.

Per tali motivi l'applicazione delle norme dell'UE al Free Territory of Trieste, al Porto Franco internazionale ed a quei soggetti potrebbe essere legittimata soltanto nei procedimenti in cui il Governo italiano e l'UE riconoscano formalmente di agire riconoscendo la sovranità del Free Territory of Trieste sotto amministrazione fiduciaria speciale provvisoria.

In ogni caso, tutti gli accordi possibili tra l'attuale Free Territory of Trieste e l'Unione Europea rimangono interamente da negoziare secondo gli interessi e le volontà delle parti, e precisamente dell'Unione Europea da una parte e del Free Territory of Trieste dall'altra.

II - 10.

Per simulare la sovranità italiana sul Free Territory of Trieste il Governo italiano amministratore provvisorio non consente inoltre alla popolazione sovrana del Free Territory of Trieste di eleggere come tale propri rappresentanti esclusivi nel Parlamento europeo, né direttamente, né nell'ambito della rappresentanza italiana, che non prevede alcun seggio riservato al Free Territory.

In tal modo il Free Territory of Trieste viene illegalmente sottoposto a tutti gli obblighi giuridici, economici e fiscali (nazionali e comunitari) di uno Stato membro dell'Unione Europea ma senza essere riconosciuto tale, e gli viene negato anche il diritto di essere rappresentato ufficialmente nell'UE con proprie elezioni democratiche.

L'imposizione ingiusta del regime fiscale italiano ai cittadini ed alle imprese del Free Territory of Trieste anche per mantenere le strutture dell'Unione Europea, ma senza che essi vi siano rappresentati come tali, viola anche nell'ambito dell'UE il principio fondamentale della democrazia politica ed economica sul quale si è fondata l'indipendenza degli Stati Uniti d'America: *no taxation without representation*.

II - 11.

I trattamenti così imposti nell'Unione Europea al Free Territory of Trieste, ai suoi cittadini ed alle sue imprese non sono quelli dovuti dall'UE ad uno Stato europeo indipendente affidato alla rappresentanza estera del Governo amministratore italiano, ma equivalgono a quelli di una colonia forzata dello Stato italiano alla quale vengono negate anche le garanzie degli accordi formali che l'UE offre agli ex territori coloniali extraeuropei.

I comportamenti anomali del Governo amministratore italiano hanno perciò determinato una situazione complessa di gravi illegittimità nei rapporti tra il Free Territory of Trieste, l'Unione Europea, lo Stato italiano, gli altri Stati membri ed associati dell'UE e gli altri Stati della Comunità internazionale.

II - 12.

Le violazioni e discriminazioni così commesse dal Governo e dallo Stato italiano non sono di natura soltanto formale, perché recano danni concreti gravissimi sia alla popolazione del Free Territory of Trieste, sia agli altri Stati membri ed associati dell'Unione Europea, sia a tutti gli Stati della Comunità internazionale.

Il Governo italiano e lo Stato italiano usano infatti queste violazioni del diritto internazionale ed europeo come strumenti antidemocratici per violare a profitto dell'Italia le libertà ed i diritti civili, sociali, politici, economici e fiscali dei cittadini e delle imprese del Free Territory of Trieste, e per paralizzare lo sviluppo dei traffici e delle industrie del Porto Franco internazionale del Free Territory of Trieste allo scopo di dirottarli illecitamente su alcuni porti della penisola italiana (v. sotto, ai punti III - 1 e III - 2).

Con tali abusi il Governo italiano e lo Stato italiano sottraggono illegalmente ai cittadini, alle famiglie ed alle imprese del Free Territory of Trieste le fonti principali di lavoro e l'80% circa dei redditi prodotti e producibili, ed impediscono a tutte le imprese estere ed a tutti gli altri Stati di esercitare i loro diritti generali e speciali sul Porto Franco internazionale di Trieste e di ricavarne profitti economici, finanziari e di mercato diretti ed indiretti.

I danni così arrecati colpiscono infatti, oltre al Free Territory of Trieste, anche diritti generali degli Stati e delle imprese dell'Unione Europea e della Comunità internazionale e diritti speciali di Stati europei (Francia, Regno Unito, Svizzera, Austria, Ungheria, Polonia,

Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Croazia ed altri Stati successori della Jugoslavia) ed extraeuropei (Stati Uniti d'America, Russia ed altri Stati successori dell'URSS).

II - 13.

Le violazioni del diritto internazionale ed europeo commesse dal Governo italiano e dallo Stato italiano verso il Free Territory of Trieste, verso i suoi cittadini e le sue imprese, verso il suo Porto Franco internazionale e verso gli altri soggetti internazionali coinvolti generano perciò un contenzioso giuridico ed economico multilaterale complesso.

Tale contenzioso multilaterale complesso oppone da una parte il Governo italiano e la Repubblica italiana quali violatori, e dall'altra parte, quali danneggiati, il Free Territory of Trieste (di cui è garante diretto il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite), gli altri Stati della Comunità internazionale, l'Unione Europea ed i suoi altri Stati membri, ed implica gli interessi delle loro imprese commerciali, artigiane, industriali e finanziarie.

Tutti i soggetti danneggiati, e precisamente i cittadini di diritto del Free Territory of Trieste, le loro organizzazioni e le loro imprese, le imprese estere e gli altri Stati dell'UE e della Comunità internazionale, sono perciò legittimati ad azionare singolarmente e congiuntamente tale contenzioso nelle sedi internazionali competenti e davanti all'UE.

II - 14.

Il diritto dei cittadini del Free Territory of Trieste e delle loro organizzazioni ed imprese ad aprire e trattare tale contenzioso sotto forma di petizioni al Parlamento europeo e di ricorsi alle altre istituzioni dell'Unione Europea è determinato dal fatto che l'UE ha assegnato ai cittadini del Free Territory of Trieste tutti i diritti della cittadinanza europea per effetto sia dell'art. 355 n. 3 TFUE, sia degli abusi commessi dalla rappresentanza italiana e denunciati con la presente petizione.

Il diritto delle altre imprese e degli altri Stati dell'UE e della Comunità Internazionale di ricorrere alle istituzioni dell'UE per difendere i propri diritti sul Porto Franco internazionale di Trieste è determinato dal fatto che tali diritti vengono violati da comportamenti illegali di uno Stato membro con l'avallo attivo o passivo dell'UE.

II - 15.

L'Unione Europea ha il diritto, il dovere e la potestà di riconoscere e di affrontare tale contenzioso sia al proprio interno, sia sul piano internazionale e nell'ambito delle Nazioni Unite, poiché i Trattati istitutivi obbligano la sua azione interna e di politica estera:

a) a rispettare e far rispettare gli accordi internazionali stipulati dai suoi Stati membri prima dell'1.1.1958 (art. 351 TFUE, già 307 del Trattato CE, già 254 del Trattato CEE), che l'UE non ha la potestà di modificare, quali sono il Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947, gli accordi di esecuzione del Trattato ed altri accordi internazionali nei quali il Free Territory è Stato contraente.

b) a promuovere in ogni sua azione la democrazia e lo Stato di diritto, a rispettare la Carta delle Nazioni Unite ed il diritto internazionale, a promuovere soluzioni multilaterali ai problemi comuni, e ad attivarsi a questo scopo anche nell'ambito delle Nazioni Unite e su materie che sono o siano da porre all'ordine del giorno del Consiglio di Sicurezza (TUE artt. 2, 3 n. 5, 34 - ex art. 19).

II - 16.

L'azione dell'UE nel contenzioso internazionale ed europeo relativo al Free Territory of Trieste non costituisce ingerenza negli affari interni o nella politica estera di uno Stato membro, poiché:

a) il Free Territory of Trieste è uno Stato non-membro dell'UE e non fa parte dello Stato italiano dal 15 settembre 1947;

b) il Governo italiano esercita l'amministrazione provvisoria del Free Territory su mandato del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, e non su mandato del Parlamento italiano che non vi ha giurisdizione dal 15 settembre 1947;

c) le violazioni commesse dallo Stato e dal Governo italiano denunciate nella presente petizione coinvolgono direttamente responsabilità, diritti ed interessi dell'UE e degli altri suoi Stati membri.

d) il tentativo del Governo e dello Stato italiano di simulare la sovranità italiana sul Free Territory of Trieste costituisce anche rinuncia di fatto all'assunzione della rappresentanza estera del Free Territory of Trieste nell'UE (v. sotto al punto III – 6).

II -17.

L'eventuale rifiuto dell'UE di intervenire in tale contenzioso, o di affrontarlo con azioni adeguate, non sarebbe perciò giustificato ed aprirebbe un contenzioso internazionale nei confronti della stessa UE, esponendola anche ai reclami di tutte le imprese e di tutti gli Stati europei ed extraeuropei danneggiati nei loro diritti sul Porto Franco internazionale di Trieste, inclusi gli Stati Uniti, la Russia, la Cina, l'India, il Brasile ed altri Stati che hanno particolare peso strategico ed economico internazionale.

III. MOTIVI DI URGENZA

III – 1.

L'intervento dell'UE nel contenzioso attuale è necessario ed urgentissimo, poiché tra il 2014 ed il 2015 il Governo italiano e lo Stato italiano hanno approfittato anche dell'inerzia dell'UE per accelerare e rendere irreversibile lo smantellamento illegale dell'economia del Free Territory of Trieste e del suo Porto Franco internazionale prima che vi possano essere reazioni della popolazione locale, di altri Stati e della stessa Unione Europea.

A questo scopo il Governo italiano e lo Stato italiano:

- a) hanno incrementato oltre ogni limite precedente gli abusi fiscali contro persone, famiglie ed imprese del Free Territory of Trieste, che vengono costrette a pagare tassazioni doppie del dovuto perché gravate dall'enorme debito pubblico italiano dal quale essi sono esentati (Trattato di Pace, Allegato X, art. 5: «*The Free Territory shall be exempt from the payment of the Italian public debt.*»), e dai contributi italiani all'Unione Europea di cui il Free Territory non è uno Stato membro;
- b) usano e vendono come se fossero beni del demanio e del patrimonio dello Stato italiano i beni che invece appartengono per legge (Trattato di Pace, Allegato X, art. 1, ed Allegato VIII, art. 2, n. 2) al demanio ed al patrimonio di Stato del Free Territory of Trieste e del suo Porto Franco internazionale;
- c) impongono illegalmente al Porto Franco internazionale del Free Territory of Trieste la giurisdizione dello Stato italiano in violazione del divieto specifico dell'art 3, n. 2 dell'Allegato VIII del Trattato di Pace: «*The establishment of special zones in the Free Port under the exclusive jurisdiction of any State is incompatible with the status of the Free Territory and of the Free Port.*»
- d) rifiutano di applicare completamente al Porto Franco internazionale del Free Territory of Trieste anche il regime provvisorio minimo previsto dal Memorandum d'Intesa di Londra del 1954 (art. 5), così danneggiando il Free Territory e tutti gli altri Stati europei ed extraeuropei;
- e) allontanano illegalmente con mezzi di dissuasione attiva e passiva dal Porto Franco internazionale di Trieste gli investitori marittimi, industriali e finanziari;
- f) hanno lasciato in abbandono il Porto Franco Nord, settore strategico attrezzato di 70 ettari del Porto Franco internazionale del Free Territory of Trieste, per tentare di eliminarlo e di realizzarvi speculazioni immobiliari ed edilizie sulle quali vi sono rilevanti interrogativi antimafia;
- g) tentano di paralizzare il Porto Franco Sud ed il terminale TAL (l'oleodotto transalpino che rifornisce Austria, Germania e Repubblica Ceca) del Free Territory of Trieste con un intenso traffico di navi gasiere che danneggerebbero anche l'adiacente porto sloveno di Koper;
- h) per realizzare tale impedimento portuale con le navi gasiere, tentano di imporre con l'appoggio dell'UE la costruzione di terminali di rigassificazione nel porto di Trieste, dove costituirebbero anche rischio gravissimo di incidenti disastrosi e di attentati;
- i) impongono al Porto Franco internazionale di Trieste tasse illegali e le aumentano in misura superiore a quelli dei porti italiani sull'ancoraggio delle navi e sulle merci in imbarco e sbarco (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano, Decreto 24.12.2012, punto 5).

j) affermano falsamente che l'Italia avrebbe il diritto di spostare sui porti italiani il regime di Porto Franco internazionale del Free Territory of Trieste, ed hanno preparato tale spostamento;

Con questi abusi il Governo italiano sta tentando di dirottare sui porti della penisola italiana (v. *allegato 2*) gli enormi flussi di traffico previsti sugli assi Baltico-Adriatico e transiberiano e con il raddoppio del Canale di Suez, che hanno come porti operativi naturali il Porto Franco internazionale del Free Territory of Trieste ed i porti vicini di Koper (Slovenia) e Rijeka (Croazia).

Per quanto riguarda il Free Territory of Trieste, il tentativo di dirottamento viola il divieto internazionale specifico stabilito dal Trattato di Pace, Allegato VIII, art. 16, n. 3: «*The States assuming the obligations of the present Instrument shall take no measures regarding regulations or rates which would artificially divert traffic from the Free Port for the benefit of other seaports.*» Tale divieto è perciò uno degli obblighi internazionali tutelati anche dall'art. 351 TFUE.

Nonostante ciò l'azione illegale di dirottamento tentata dai politici italiani è stata sinora appoggiata dall'Unione Europea e da ambienti politici austriaci, in particolare della Carinzia.

III - 2.

L'operazione italiana illegale di dirottamento avrebbe pesanti conseguenze strategiche negative per la stabilizzazione economica dell'Europa Sud-Orientale.

Lo sviluppo sinergico dei porti adriatici orientali di Trieste, Koper e Rijeka è d'interesse strategico europeo primario perché è determinante per l'economia e la stabilità di tre Stati (Free Territory of Trieste, Slovenia, Croazia) e dell'intera regione, incluse Ungheria, Bosnia e Serbia.

L'operazione di dirottamento italiana consiste invece nell'indebolire ulteriormente quell'area debole togliendo traffici rilevanti alla regione adriatica orientale verso la quale l'Italia ha comportamenti politici anomali (v. sotto al punto III – 4), per sovralimentare il ricco sistema portuale della penisola italiana con flussi di traffico che non gli appartengono e non gli sono necessari.

Il dirottamento rinforzerebbe in particolare i porti italiani utilizzati dalle grandi organizzazioni criminali italiane che continuano ad espandere il loro potere economico, logistico e politico a livello europeo ed internazionale.

Nelle attività pubbliche dei politici e degli amministratori pubblici italiani che appoggiano questo tentativo dirottamento illegale dei traffici europei vi sono da tempo rilevanti indizi documentati di corruzioni tipiche del sistema politico, sociale ed istituzionale italiano.

III - 3.

Per questi motivi il Governo e lo Stato italiano non rispondono agli atti ufficiali di reclamo e diffida del Movimento Trieste Libera notificati dal giugno 2013 in poi, e tentano di reprimere la sua opposizione e le resistenze di cittadini ed imprese del Free Territory of Trieste con pesanti campagne di propaganda e disinformazione, silenzi mediatici, minacce pubbliche, abusi giudiziari. A questi mezzi sono state aggiunte ora manifestazioni militari italiane che violano la neutralità e smilitarizzazione del Free Territory (Trattato di Pace, Allegato VI, art. 3).

I politici e le istituzioni italiani giustificano tali attività di repressione e di intimidazione dichiarando falsamente anche in atti ufficiali che il Free Territory non è mai stato costituito, che per tale motivo le norme del Trattato di Pace che lo riguardano sarebbero decadute, e che l'Italia avrebbe perciò conservato o riacquisito la sovranità su Trieste e su tutto il Free Territory originario.

Tali tesi politiche del Governo italiano e dello Stato italiano, e gli atti che essi compiono per imporle, violano sia i trattati specifici, sia le convenzioni internazionali che regolano la materia (Carta delle Nazioni Unite; Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati; Atto finale della Conferenza di Helsinki sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa ed altre).

III - 4.

Le false tesi italiane sulla non-validità delle norme del Trattato di Pace riguardanti il Free Territory of Trieste sono anche l'argomento principale delle propagande politiche nazionaliste italiane verso la Slovenia e la Croazia.

Tra il 1985 ed il 1996, in parallelo con la crisi dissolutiva dell'ex Jugoslavia, i politici italiani hanno infatti rilanciato queste false tesi con accreditamenti ufficiali e forti finanziamenti, trasformandole in dottrina di Stato per alimentare sia rivendicazioni politiche, sia progetti militari riservati durante la guerra croato-serba (1991-95), e per opporsi all'ingresso della Slovenia nell'UE.

Dopo che tali aggressività sono state bloccate, i politici italiani le hanno convertite in attività di penetrazione politico-economica in Slovenia e Croazia. Dal 2006 vi hanno aggiunto la "restituzione" unilaterale della cittadinanza italiana ai cittadini sloveni e croati residenti nei territori ceduti con il Trattato di Pace. Tale "restituzione" unilaterale è una violazione diretta della sovranità slovena e croata.

Tali attività italiane di destabilizzazione dell'area non sono trascurabili, sono collegate ad operazioni analoghe in altre regioni europee e coinvolgono interessi della criminalità organizzata italiana.

Il consolidamento politico-diplomatico ed economico internazionale del Free Territory of Trieste e del suo Porto Franco è perciò uno strumento necessario ed efficace anche per contrastare quelle attività di destabilizzazione.

III - 5.

Tutte le circostanze sopra esposte rendono evidente che il Governo amministratore italiano agisce per interessi e con metodi che non sono conciliabili con gli interessi legittimi del Free Territory of Trieste, del suo Porto Franco internazionale e di tutti gli Stati che vi hanno diritti generali e speciali, inclusi gli altri Stati membri dell'Unione Europea.

Tale conflitto di interessi del Governo italiano amministratore causa perciò danni economici gravi e crescenti a tutti questi soggetti, viola i principi fondamentali di democrazia e legalità, del diritto internazionale e del diritto dell'UE, ed è un fattore di destabilizzazione dell'area altoadriatica orientale.

Ciò contrasta anche con l'interesse condiviso della Comunità internazionale, dell'Unione Europea e del Free Territory of Trieste alla massima stabilità della regione ed al suo sviluppo democratico ed economico al servizio dei traffici internazionali.

L'Unione Europea ha inoltre il diritto ed il dovere di tutelare il Free Territory of Trieste in quanto Territorio e Stato aggregato all'UE in esecuzione dell'art. 355 n. 3 TFUE.

A questo scopo l'Unione Europea ha pertanto anche il diritto ed il dovere di sostenere la necessità che il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, quale garante del Free Territory of Trieste (Risoluzione 16/1947, art. 21 del Trattato di Pace) provveda a risolvere con decisioni adeguate l'attuale conflitto di interessi determinato dai comportamenti del Governo italiano amministratore.

III - 6.

Il Governo italiano amministratore e lo Stato italiano hanno rinunciato di fatto alla rappresentanza estera del Free Territory of Trieste (v. sopra ai punti II- 4 e II - 6) con il tentativo di simulare che esso non esista ed appartenga allo Stato italiano, e con il tentativo di appropriarsi in tal modo anche del Porto Franco internazionale del Free Territory of Trieste sul quale vi sono diritti di tutti gli Stati.

La rappresentanza estera permanente del Free Territory of Trieste può essere pertanto esercitata soltanto da un nuovo soggetto che ne sia incaricato direttamente dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC Resolution 16/1947, Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947).

Sino a tale nomina, il diritto internazionale consente che la rappresentanza estera del Free Territory of Trieste possa essere esercitata provvisoriamente da un'organizzazione di cittadini creata allo scopo di difendere da ogni violazione l'indipendenza dello Stato e la libertà ed i diritti politici, economici e sociali della sua popolazione sovrana.

Il Movimento Trieste Libera – Gibanje svobodni Trst – Bewegung Freies Triest – Free Trieste Movement dichiara tale ruolo e presenta questa petizione precisando che i principali diritti civili, sociali, politici, economici e fiscali violati della popolazione sovrana e delle imprese del Free Territory of Trieste sono elencati nella *«Carta dei Diritti dei Cittadini e*

delle Imprese del Free Territory of Trieste // Charter of Rights of the Citizens and of the Enterprises of the Free Territory of Trieste» (allegato 3).

IV. RICHIESTE

Tutto ciò esposto e considerato, si chiede al Parlamento Europeo, in persona del presidente *pro tempore* Martin Schulz, e suo tramite alla Commissione Europea, di provvedere con apposite deliberazioni:

- a) ad avviare con urgenza la verifica ufficiale del contenzioso aperto con la presente petizione, accertando i rapporti giuridici esistenti dal 1957 fra l'Unione Europea, l'attuale Free Territory of Trieste e la Repubblica Italiana, anche per quanto riguarda l'esercizio dei diritti generali e speciali degli Stati membri dell'UE, degli Stati terzi e delle loro imprese sul Porto Franco internazionale di Trieste;
- b) a segnalare direttamente al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, in persona del Presidente di turno, il contenzioso aperto con la presente petizione, che a tal fine viene presentata all'UE in italiano con traduzione in inglese e con diretto riferimento, in premessa, alle prime 15.000 firme di cittadini del Free Territory of Trieste già raccolte per chiedere al Consiglio di Sicurezza il ripristino della corretta amministrazione fiduciaria speciale stabilita dalla Risoluzione 16/1947 UNSC e dall'Allegato VII del Trattato di Pace fra le Potenze Alleate e Associate e l'Italia firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;
- c) ad invitare formalmente il Governo italiano ad astenersi, sino a conclusione degli accertamenti, da qualsiasi atto che possa aggravare il contenzioso internazionale ed europeo aperto con la presente petizione;
- d) ad assumere tutti gli altri provvedimenti politico-diplomatici, legislativi ed economici necessari per porre fine alle violazioni ed alle elusioni del diritto internazionale e comunitario che saranno accertate nell'ambito dei rapporti esistenti dal 1957 fra l'Unione Europea, la Repubblica Italiana e l'attuale Free Territory of Trieste, anche per quanto riguarda l'esercizio dei diritti generali e speciali degli Stati membri dell'UE, degli Stati terzi e delle loro imprese sul Porto Franco internazionale di Trieste;
- e) ad avviare i progetti ed i negoziati di revisione dei rapporti fra l'Unione Europea e l'attuale Free Territory of Trieste, in persona del suo rappresentante designato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e nel rispetto dei diritti democratici e di autodeterminazione della popolazione sovrana del Free Territory of Trieste;
- f) ad invitare, a tal fine, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a facilitare tali negoziati perfezionando l'attuazione delle fasi ulteriori del Regime Provvisorio di governo del Free Territory of Trieste stabilito dalla Risoluzione 16/1947 e dall'Allegato VII del Trattato di Pace fra le Potenze Alleate e Associate e l'Italia firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.

Il Movimento Trieste Libera chiede l'appoggio di tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, di tutti gli Stati della Comunità internazionale e di tutti i soggetti giuridici interessati a questa petizione per i suoi contenuti e per i suoi scopi di ripristino pacifico della legalità violata.

Il Movimento Trieste Libera si riserva di fornire al Parlamento Europeo, alla Commissione Europea, agli Stati membri dell'UE e ad altri soggetti interessati ogni altra informazione, analisi o documento opportuno o necessario.


I presentatori della petizione chiedono di essere sentiti, personalmente o tramite delegati, dalla Commissione per le Petizioni e dagli altri Organi competenti del Parlamento Europeo e dell'Unione Europea.

I presentatori della petizione chiedono che ogni comunicazione, richiesta o risposta che riguardi la petizione o procedure connesse venga loro inviata al seguente indirizzo:

MOVIMENTO TRIESTE LIBERA

Trieste, 3 giugno 2015.

**Roberto Giurastante, personalmente
e quale Presidente del Movimento Trieste Libera**



**Paolo G. Parovel, personalmente
e quale Responsabile Esteri del Movimento Trieste Libera**

